REGOLAMENTO (CE) N. 382/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione per le ciliegie temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2541/97 [4], ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restrituzioni all'esportazione;

considerando che, per essere ammissibili alla restituzione all'esportazione, le ciliegie temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, di cui al codice NC 0812, devono essere private del gambo, snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida e con un peso netto sgocciolato pari almeno al 50 % del peso netto;

considerando che, in particolare per alcune ciliegie di piccolo calibro, può essere necessario portare a oltre il 50 % la quantità di soluzione di conservazione nel recipiente utilizzato per il trasporto, per garantire l'immersione totale della frutta al livello dell'imboccatura del recipiente; che, perché questo prodotto possa essere ammesso alla restituzione, è necessario ridurre la percentuale minima di peso netto sgocciolato rispetto al peso netto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, settore 11. «Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli», per le ciliegie temporaneamente conservate di cui al codice del prodotto 0812 10 00 9100, la percentuale del «50 %» è sostituita dal «45 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.
[3] GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 14.